



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Trapani

Area II - Servizio Elettorale

**ELEZIONI ANMMINISTRATIVE DEL 4 e 5 OTTOBRE 2020
CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 18 E 19
OTTOBRE 2020**

DISCIPLINARE PROPAGANDA ELETTORALE

Con Decreto Assessoriale n. 243 dello scorso 10 agosto , dell'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, sono stati convocati, per i giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020 con eventuale turno di ballottaggio domenica 18 e lunedì 19 ottobre , i comizi per le elezioni del Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni di Campobello di Mazara, Favignana, Gibellina e Marsala.

Per tale consultazione elettorale le operazioni di voto si svolgeranno domenica 4 ottobre 2020, dalle ore 7,00 alle ore 22 e lunedì 5 ottobre dalle ore 7,00 alle ore 14.00 e le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti.

Per l'eventuale turno di ballottaggio le operazioni di voto sono previste domenica 18 ottobre 2020 dalle ore 7.00 alle ore 22,00 e lunedì 19 ottobre 2020 dalle ore 7,00 alle ore 14,00.

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 4 settembre 2020** è iniziato il regime “**controllato**” di propaganda elettorale. Si richiamano le fonti normative fra le quali si ricordano innanzitutto la **Legge 4 aprile 1956, n. 212**, modificata dalla **Legge 24 aprile 1975, n. 130**, nonché la **Legge 10 dicembre 1993, n. 515** e la **Legge 22 febbraio 2000, n. 28** che disciplinano tale attività.

PROPAGANDA VISIVA

AFFISSIONI

- a) le affissioni possono essere effettuate fino alla mezzanotte di venerdì 2 ottobre 2020. Dopo tale termine, è vietata ogni nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 L. n. 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della L. n. 130/1975), ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione, nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n.212, come modificato dalla Legge 24 aprile 1975, n.130);



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Trapani

Area II - Servizio Elettorale

- b) le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi appositamente individuati dalle Giunte Municipali ed assegnati ai partiti o gruppi politici, che partecipano alla competizione elettorale;
- c) non è consentito affiggere manifesti negli spazi assegnati alle altre liste e sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 3 della legge 130/75);
- d) nell'ipotesi in cui il servizio di affissione venga gestito direttamente dal Comune, i gruppi politici si impegnano a rispettare l'organizzazione e le modalità stabilite dall'Amministrazione.
- e) i manifesti affissi regolarmente non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge 212/1956 come modificato dall'art. 6 della legge 24.04.1975, n. 130);
- f) I Comuni dovranno provvedere alla sollecita defissione dei manifesti abusivamente collocati.

PROPAGANDA PRESSO LE SEDI DEI COMITATI ELETTORALI

Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti.

I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati.

Per integrare la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della Legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica. Pertanto, ricorre l'illecito qualora il manifesto venga affisso sulla vetrina verso l'esterno.

ALTRE FORME DI PROPAGANDA FIGURATIVA

A) Dal 30° giorno è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso.

Sono pertanto vietati:

- 1) striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo in qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico (vedasi circolare Ministero Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V);
- 2) le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (articolo 1, ultimo comma, Legge 212/1956), nonché su monumenti od opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi, ecc., a tutela della estetica cittadina e del patrimonio artistico (vedasi circolare Ministero Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V);
- 3) Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art.4, Legge n. 130/1975);



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Trapani

Area II - Servizio Elettorale

B) E' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della L. n. 212/1956 come modificato dall'art. 4 L. n. 130/75). E' invece consentita la pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) soltanto in forma itinerante nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art 57 del relativo regolamento di esecuzione. Qualora tali veicoli dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi pertanto dovranno essere oscurati.

VOLANTINAGGIO

Non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della L. n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 L. n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano.

GAZEBO

E' consentita l'installazione di postazioni fisse, cosiddetti "gazebo" senza pareti, che secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno possono essere identificati attraverso l'esposizione di una bandiera o altro simbolo del partito o del movimento politico rappresentato inoltre, l'attività di propaganda elettorale svolta mediante l'utilizzo del gazebo non potrà essere svolta nelle piazze o nei luoghi pubblici ove si svolgono i comizi.

Fermo restando il rispetto delle norme sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzati per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

PROPAGANDA SONORA

PUBBLICITÀ FONICA

L'uso degli altoparlanti su mezzi mobili sarà consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, a norma del combinato disposto dal 2° comma dell'art. 7 della Legge 130/1975 e del 4° comma dell'art. 49 del D.P.R. 16.9.1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16.12.1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione del Codice della Strada) che prevede apposita preventiva autorizzazione del Sindaco.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Trapani

Area II - Servizio Elettorale

Nel caso in cui la propaganda si svolga su territori di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

Fino al 2 ottobre 2020 sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, comma 1 e 2, Legge n. 28/2000).

COMIZI

Per tutto il periodo della campagna elettorale, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore (previsto dall'articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Sebbene non vi sia un espresso obbligo di legge, al fine di tutelare il regolare e sereno svolgimento della campagna elettorale nell'interesse di tutti i candidati e delle formazioni politiche partecipanti alla competizione, i responsabili dell'organizzazione delle manifestazioni manterranno la prassi consolidata di preavvertire in tempo utile le Amministrazioni Comunali e l'Autorità di Pubblica Sicurezza dello svolgimento dei comizi elettorali.

In particolare quando si tratti di comizi per i quali si prevede una partecipazione massiccia di pubblico, le Amministrazioni comunali dovranno segnalare tale circostanza alla Prefettura ed agli Organi di Polizia.

I comizi si terranno nelle piazze individuate dalle Amministrazioni Comunali. Qualora tali siti non possano essere concessi a causa del concomitante svolgimento di manifestazioni già organizzate o con presenze istituzionali, le Amministrazioni Comunali provvederanno ad individuare altri siti e/o piazze, nei quali potranno essere tenuti i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Nell'individuazione di tali siti dovranno essere evitati i luoghi nei quali, a causa della loro ubicazione, potrebbero verificarsi intralci al traffico od ai mercati ovvero disturbo ad ospedali, scuole, luoghi di culto, cimiteri, case di riposo, convitti, caserme ed altre convivenze.

Le Amministrazioni Comunali, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, metteranno a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

I comizi si svolgeranno di norma durante le ore pomeridiane nei giorni feriali, salvo eccezioni da comunicare alle Amministrazioni Comunali e all'Autorità di Pubblica Sicurezza, e nei giorni festivi potranno aver luogo anche nelle ore antimeridiane con inizio alle ore 09.00.

I turni di avvicendamento dei comizi verranno individuati tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione della comunicazione dei rappresentanti dei partiti politici, sulla quale verrà apposto dal Comune timbro recante giorno, ora e minuti di ricezione.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Trapani

Area II - Servizio Elettorale

Limitatamente alla giornata del 2 ottobre 2020, ultimo giorno di propaganda elettorale, l'ordine di svolgimento dei comizi elettorali sarà stabilito mediante sorteggio da effettuarsi entro le ore 12,00 di venerdì 2 ottobre 2020, a cura dell'Amministrazione Comunale, alla presenza dei rappresentanti dei partiti e dei gruppi e/o movimenti politici locali, appositamente convocati e dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

I comizi avranno di regola la durata massima di un'ora e con un intervallo tra di loro non inferiore a 15 minuti.

Ove alla scadenza dell'ora debba seguire altro oratore, il primo dovrà cedere il posto, tranne che non abbia esplicito consenso dell'oratore successivo, il quale però, a sua volta, dovrà cessare il comizio alla scadenza del proprio tempo in precedenza assegnato. Tale eventuale accordo dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale e all'Autorità di Pubblica Sicurezza

Nel caso in cui un candidato o un partito o un movimento politico non possa o non voglia tenere il comizio o altra forma di propaganda consentita per l'orario assegnato, lo comunicherà entro le ore 13.00 del giorno precedente alle Amministrazioni Comunali e all'Autorità di Pubblica Sicurezza e, pertanto, l'ora rimarrà inutilizzata.

Eventuali scambi di orari fra candidati, gruppi e movimenti politici assegnatari di spazi temporali del medesimo giorno, potranno essere effettuati previa comunicazione alle Amministrazioni Comunali e all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Tale scambio potrà essere effettuato anche per turni ricadenti in giorni diversi, al fine esclusivo di agevolare l'eventuale partecipazione di oratori di livello nazionale o regionale, in tal caso la predetta comunicazione dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima.

Nelle località dove si svolgono i comizi e nelle immediate vicinanze e per le zone di silenzio non dovranno essere usati gli altoparlanti mobili al fine di non recare disturbo all'ordinato svolgimento del comizio in corso.

Qualora i comizi siano tenuti all'interno di pubblici locali, i locali stessi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità, e l'installazione di altoparlanti esterni è consentita nel rispetto della quiete pubblica e degli orari consentiti.

Il posizionamento dei manifesti nei palchi è consentito limitatamente alla durata del comizio.

SONDAGGI

Dal 15° giorno precedente a quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di votazione è vietato rendere pubblici o comunque diffondere sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della L.22 febbraio 2000, n. 28).

Fermo restando tale divieto, l'attività di tali istituti demoscopici, diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolare autorizzazione.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Trapani

Area II - Servizio Elettorale

E' opportuno, comunque, che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e che non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti alle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, potrà essere consentita, previo assenso da parte della Prefettura e dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione, solo nel periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (cioè dopo le 23,00 di domenica 28 aprile 2019), a condizione che non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Nel periodo elettorale e cioè dall'indizione di comizi e fino alla conclusione delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9, comma 1, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28).

L'espressione "Pubbliche Amministrazioni" va intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle consultazioni elettorali, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tale fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnate alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

In tal contesto sono tuttavia consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Al riguardo, in relazione a segnalazioni o quesiti pervenuti in occasione di precedenti consultazioni in ordine a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, si rammenta che le relative segnalazioni devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Trapani*

Area II - Servizio Elettorale

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

Il 3 ottobre, giorno precedente la votazione e il 4 e 5 ottobre 2020, giorni della votazione sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta od indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.

Nel giorno della votazione è altresì vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di duecento metri dall'ingresso dei seggi (art. 9 Legge n. 212/56, come modificato dall'art. 8 Legge 130/1975).

I rappresentanti delle forze politiche che partecipano alla videoconferenza convocata dalla Prefettura – U.T.G. di Trapani in data 24 settembre 2020 condividono, approvano e si impegnano a rispettare il contenuto del seguente disciplinare riguardante l'esercizio della propaganda elettorale.